

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale:
NOVA A.P.S.

Ente del Terzo Settore

23 agosto 2022

Dado Poli
AP
Filippo Dell'Oso

Alberto Poli
Beatrice Polacco
Valentina Palumbo
Enrico Colan

Titolo I

Costituzione e Finalità

Art. 1 Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 106/2016 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni e delle altre norme speciali vigenti in materia, un'Associazione non riconosciuta, Ente del Terzo Settore non commerciale, operante senza fini di lucro, che assume la denominazione "NOVA APS" (a cui ci si riferisce da ora in poi in questo testo semplicemente con il termine "Associazione"). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

1.2. L'Associazione ha sede legale a Ferrara, presso il Centro Servizi per il Volontariato ODV (CSV) Terre Estensi, via Ravenna 52 e potrà istituire sedi secondarie ed impianti distaccati, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria, che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità. Si intende come sede secondaria una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. L'eventuale variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea dei Soci e non richiede formale variazione dello Statuto, al contrario il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da Ferrara deve comportare modifica statutaria.

1.3. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Art. 2 Finalità

2.1. L'Associazione, Ente del Terzo Settore in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro ed è ispirata a principi di democrazia e attività di promozione, solidarietà e utilità sociale. L'Associazione non pone alcuna restrizione di cittadinanza, colore, sesso, religione, estrazione sociale o nascita ai propri associati ed anzi rifiuta a priori ogni restrizione o distinzione basata su tali premesse. L'Associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale del presente statuto.

1

Milippo Dell'Ossò
Adolfo Pelli
Salvatore Pelicciolo
Beatrice Pelicciolo
Enrico Pelicciolo

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

2.2. L'impegno dell'associazione sarà rivolto alle seguenti finalità specifiche:

- veicolare la Cultura con attività divulgative e didattiche, attraverso una continua ricerca ed innovazione delle più recenti tecniche, e dei migliori strumenti a disposizione;
- promuovere e diffondere l'interesse nei confronti delle materie STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica), incoraggiare tutti i membri della società ad approcciarsi ad esse, così da migliorare le competenze di base della cittadinanza;
- migliorare l'ambiente educativo del territorio, con una particolare attenzione nei confronti di ragazze e ragazzi in età scolare;
- diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza del territorio attraverso attività che pongano l'attenzione sul suo valore culturale, artistico, geologico e naturalistico;
- promuovere l'importanza della condivisione delle informazioni e della collaborazione, incentivando l'utilizzo del Software Libero e dell'Open Hardware;
- promuovere iniziative di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;

Milipia Dell'Ossa Enrico Tabu Alberto Pol
2
dino C. B.
Fol B. Beatrice Polono
Valentina Polono

Titolo II

Attività esercitate

Art. 3 Attività

3.1. Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. formazione universitaria e post-universitaria;
- c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

3.2. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività specifiche:

- Progettazione di nuovi protocolli didattici, di stampo laboratoriale, con contenuto disciplinare scientifico ed artistico, da proporre nelle scuole di ogni ordine e grado, come dopo-scuola o come attività extra-scolastiche; prototipazione e realizzazione della strumentazione necessaria alle attività laboratoriali; ricerca nelle varie discipline scientifiche utile a garantire protocolli didattici innovativi, che accrescano l'interesse al pari delle conoscenze scientifiche;
- Collaborazioni con le scuole di ogni ordine e grado, le Università, gli enti di ricerca ed ogni altro soggetto attivo nell'ambito dell'educazione o della divulgazione culturale;
- Promozione di occasioni di aggregazione in spazi atti a supportare attività didattiche, divulgative, creative, ricreative o laboratoriali, anche allestendoli con attrezzature, strumentazioni tecnologiche e di prototipazione;
- Organizzazione di escursioni, eventi, manifestazioni, festival o altre attività aperte al pubblico, che rispondano alle finalità statutarie;
- Organizzazione di forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco atte a promuovere la socializzazione e l'inclusione, l'autonomia e lo spirito di iniziativa, l'autodeterminazione e la responsabilità personale;
- Partecipazione e/o organizzazione di incontri ed attività educative, di formazione, di autoformazione o di discussione, a livello nazionale ed internazionale, a favore dei soci e/o di terzi;

André Pelli - *Dilpro Dell'933* *Alta Pelli*
Fd R *Valentina Pelli* *Enrica Pelli*
Beatrice Pelli

- Promuovere e sostenere le finalità statutarie attraverso il reperimento di fondi e beni materiali.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

3.3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, potrà esercitare ogni altra attività diversa da quelle istituzionali a condizione che sia consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti, secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale (tenute in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività), in quanto funzionale al raggiungimento degli scopi associativi. La competenza di individuare e disciplinare le attività secondarie e strumentali è affidata al Consiglio Direttivo.

Art. 4 Gestione delle attività organizzate

4.1. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

4.2. Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4.3. Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

4.4. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione.

Luca Pelli

Felice

Enrico

4

Milippo Dell'Ossa

Valentine Polenzano

Beatrice Polenzano

Alberto Pelli

Titolo III

Funzionamento

Art. 5 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

5.1. L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre).

5.2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio, che deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

5.3. Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

5.4. Il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere trasmesso per via telematica a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal libro dei Soci e quindi depositati presso la sede dell'Associazione per i venti giorni precedenti l'Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci che lo desiderino. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente: l'Associazione si impegna a fornire le suddette copie con celerità e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta.

Art. 6 Bilancio Sociale

6.1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 Patrimonio e fondo di dotazione iniziale

7.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da donazioni, elargizioni, lasciti o contributi da parte di Enti pubblici, privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, da quote di partecipazioni societarie, da obbligazioni e altri titoli pubblici, dal fondo di riserva (se presente), da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

7.2. Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato

Luca P...

Fol R...

Valentina P...

Dilippo Dell'...

Enrico Labu...

Alberto P...

Beatrice Pel...

per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.3. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di Euro 1200. I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso.

7.4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

7.5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Art. 8 Fonti di finanziamento

8.1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- proventi della gestione del patrimonio;
- ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli articoli 3 e 4 del presente statuto;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi di soci e di altre persone fisiche;
- contributi di Enti Pubblici e privati, inclusi i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali ed altri enti del terzo settore;
- convenzioni con Enti Pubblici;
- erogazioni liberali;
- titoli di solidarietà;
- proventi derivanti da attività commerciali marginali ai sensi dell'articolo 3.3 del presente statuto;

8.2. Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 9 I Libri dell'Associazione, pubblicità e trasparenza delle comunicazione e degli atti associativi

9.1. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

9.2. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Oltre a questi ultimi, l'Associazione tiene il libro dei Soci, il libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea, il libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e il libro del Collegio dei Revisori dei Conti. Si riserva la possibilità di formare la documentazione relativa all'amministrazione dell'Associazione in formato digitale, nei limiti di legge.

Luca P...
Felice
Silvio Dell'Oss
Roberto Pol...
Enrica...
Beatrice Pol...

9.3. L'associazione si riserva la possibilità di inoltrare tutte le comunicazioni, in particolare quelle relative alle convocazioni del Consiglio Direttivo, alle adunanze dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, così come le comunicazioni relative alla formalizzazione dello status associativo dei singoli soci, tramite mailing list in formato digitale, nei limiti di legge, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di associatura e conservato nel libro del Soci.

9.4. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

9.5. Si prevede il diritto in capo ai soci di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione -ossia dei libri sociali- con possibilità:

- o di ottenerne copia, facendone richiesta scritta preferibilmente via posta elettronica al Consiglio Direttivo il quale fornirà le copie richieste entro 60 giorni dalla richiesta.
- o di visionarli presso la sede dell'Associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, facendone richiesta scritta preferibilmente via posta elettronica allo stesso Consiglio il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 10 Revisione legale dei Conti (nei casi previsti)

10.1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 20 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Ando Pelli

Salvino Dell'Osso

Alberto Piro

Felice

Enrico Labru

Beatrice Pelonzo

Valentino Pedraza

Titolo IV

I Soci

Art. 11 Adesione all'Associazione

11.1. Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione del fondo di dotazione iniziale; sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

11.2. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

11.3. Possono essere associati all'Associazione sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche e/o altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro né economico, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale. I Soci devono condividere le finalità dell'associazione e impegnarsi a realizzarle.

11.4. Il numero degli associati è illimitato.

11.5. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, ovvero l'adesione all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

11.6. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'associazione scritta contenente le sue complete generalità e recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto, Regolamenti e Delibere adottate dagli organi dell'associazione. È compito del Consiglio Direttivo, oppure di altro soggetto da esso delegato, esaminare la domanda di ammissione.

Nel caso di accettazione della domanda, ricevendo il contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Nel caso di rigetto della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, quest'ultimo è tenuto a motivarla e comunicarla in forma scritta. È inoltre previsto che il candidato socio possa appellarsi all'Assemblea dei soci presentando le proprie motivazioni.

Pertanto l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'Assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Luigi Pella

FDR

Giovanna Polano

8
Michela D'Amico

Beatrice Polano

Enrica Polano

Alberto Pella

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 12 Le quote associative

12.1. La quota associativa corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

12.2. Le quote associative sono annualmente determinate dall'assemblea dei soci, con voto a maggioranza semplice su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Diritti e doveri dei soci

13.1. Tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale hanno i medesimi diritti e i medesimi doveri nei confronti dell'Associazione.

13.2. La qualifica di associato conferisce il diritto a: partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione, all'approvazione dei bilanci; godere dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

13.3. Gli associati hanno il dovere di: sostenere le finalità dell'Associazione; osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione; ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta; a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione.

13.4. Ulteriori diritti, doveri e norme di comportamento sono specificate nel Regolamento interno dell'Associazione.

Art. 14 Cessazione della qualifica di associato

14.1. La perdita della qualifica di associato avviene per i seguenti motivi:

decadenza, in caso di morte o per il mancato pagamento della quota associativa annuale per almeno due anni consecutivi. In caso di mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi e nei modi stabiliti il Regolamento definisce le eventuali limitazioni previste per i soci, fino alla regolazione della quota.

esclusione, conseguente a comportamento contrastante con lo Statuto, i Regolamenti o le finalità dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera la sospensione per esclusione dell'associato con voto unanime dei presenti, e lo notifica con tempestività all'interessato, assieme alle motivazioni per le quali il provvedimento è stato preso. Successivamente, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal

Luigi P.
F. M.
Giuseppe Dell'Oss.

Alberto P.
Stefano P.

Enrico P.
Beatrice P.

provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di sospensione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato. L'associato colpito da esclusione può ricorrere al Collegio dei Revisori dei Conti, fermo restando il suo diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria.

recesso, richiesto dal Socio tramite domanda scritta inoltrata al Consiglio Direttivo. Il recesso su richiesta dell'associato ha effetto immediato nel caso in cui si tratti di motivata giusta causa. In tutti gli altri casi ha effetto dopo il trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo ha ricevuto la richiesta scritta attestante la volontà di recesso.

14.2. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota associativa annuale o qualsiasi altro contributo economico elargito in favore dell'associazione.

14.3. L'ex Socio che abbia perso la qualifica di associato per decadenza o recesso può inoltrare nuovamente domanda di adesione all'Associazione a partire dall'esercizio successivo a quello di esclusione. Un ex Socio che abbia perso la qualifica di associato per esclusione non può inoltrare nuovamente domanda di adesione all'Associazione.

Luigi Ricci

F.lli
Giulio Dell'Oste

Alberto ¹⁰

Isabella Polenta
Enrico Polenta

Beatrice Polenta

Titolo V

Organi dell'Associazione

Art. 15 Organi Sociali

15.1. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo. Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 20 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

15.2. Nelle riunioni degli Organi Sociali tutti i partecipanti aventi diritto al voto possono proporre nuove votazioni, ma qualora queste riguardassero punti non indicati preventivamente in modo esplicito tra le materie da trattare (ordine del giorno) allora la votazione è rinviata di diritto alla riunione successiva.

Art. 16 L'Assemblea Sociale

16.1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci dell'Associazione in regola con il versamento e il versamento delle quote sociali alla data dell'adunanza, ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione stessa e può essere convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

16.2. L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. In via straordinaria l'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo deliberi, o ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto, o dall'organo deputato alla revisione legale se distinto dal Consiglio Direttivo.

16.3. La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, con libertà di mezzi. La convocazione, in ogni sua forma, deve avvenire almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

16.4. L'Assemblea dei Soci in prima convocazione si ritiene validamente costituita con la partecipazione diretta o la rappresentanza per delega della metà più uno dei Soci. Qualora il numero non fosse sufficiente per la costituzione dell'Assemblea in prima convocazione essa si riterrà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

16.5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora esista; altrimenti da un altro membro del

Luigi P...
F. R.
Roberto Polendo

Giuseppe Di Orio
Enrico Belmonte

Alberto P...
Beatrice Polaro

Consiglio Direttivo o infine da qualsiasi altro Socio con diritto di voto, che ne faccia richiesta, in entrambi i casi con precedenza al Socio da maggior tempo e, secondariamente, più anziano. Il Segretario redige processo verbale delle votazioni e di quanto esplicitamente richiesto dai Soci. Il verbale deve essere letto integralmente seduta stante prima dello scioglimento dell'adunanza e deve essere controllato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

16.6. In particolare l'Assemblea delibera in via ordinaria:

- l'approvazione, entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, del bilancio di esercizio dell'esercizio sociale;
- la destinazione dell'avanzo e del disavanzo di esercizio;
- l'approvazione, quando previsto, negli stessi termini, del bilancio sociale;
- l'approvazione del programma (eventuale); sulle altre materie poste eventualmente all'ordine del giorno;

In via ordinaria e straordinaria l'assemblea delibera:

- l'elezione e la revoca dei componenti gli organi sociali e dei relativi compensi;
- l'elezione e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e del relativo compenso;
- sulle modificazioni dello statuto;
- l'approvazione e/o la modifica dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle attività dell'Associazione, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, sospensione, espulsione;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- la definizione delle quote associative annue, su proposta del Consiglio Direttivo;
- l'ammissione in via definitiva dei candidati Soci o, qualora interpellata, l'esclusione dei Soci o la rielezione di una candidatura a socio;
- su quanto proposto dal Consiglio Direttivo.

16.7. Le deliberazioni dell'Assemblea, di norma e salvo i casi diversamente specificati in questo Statuto, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quarto dei partecipanti. Tutti i Soci hanno diritto ad uno ed un solo voto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

16.8. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

16.9. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio si rinvia all'art. 24 dello Statuto.

16.10. Il voto degli aventi diritto è esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita unicamente ad altro Socio che abbia già diritto di voto. Ciascun delegato può farsi portatore al più di una delega.

12

Ando C...
Tol R
Gabriele Palumbo

Giulio Dell'Oss...
Enrico Labru

Alfredo P...
Beatrice Pelonzo

Art. 17 Organo di Amministrazione - Il Consiglio Direttivo

17.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati, compresi il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

17.2. I Consiglieri devono essere Soci dell'Associazione con diritto di voto, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

17.3. Il Consiglio Direttivo provvede, nella prima adunanza, ad eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente (opzionale), il Segretario ed il Tesoriere.

17.4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni due mesi ed è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri o del Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, qualora questa fosse disposta, e l'indicazione delle materie da trattare (ordine del giorno). Almeno otto giorni prima dell'adunanza, la convocazione viene inviata tramite comunicazione telematica a tutti i membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

17.5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, questo può essere sostituito con il primo dei non eletti in occasione delle procedure di nomina del Consiglio Direttivo stesso. Se il Consigliere cessato ricopriva una carica specifica, il Consiglio Direttivo provvede ad assegnare la carica ad un Consigliere ancora attivo che non stia ricomprendo altre cariche. Nel caso non vi siano candidati non eletti disponibili, i componenti del Consiglio Direttivo rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consigliere e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione. Chi entra in carica in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

17.6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio: la nomina del Presidente, del Vice Presidente (opzionale), del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti; curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari; redigere il rendiconto economico-finanziario; predisporre gli eventuali regolamenti interni; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa; deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati; nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compreso la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento; deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione; mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio; elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati; vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

17.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se esiste, infine dal membro del Consiglio Direttivo che sia Socio da maggior tempo e, secondariamente, più anziano.

17.8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza.

Luigi P... *Giuseppe Dell'Oss...* *Alberto P...*
Folk *Beatrice Pelonzo*
Gabriele Polando *Enrico Salvi*

degli intervenuti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

17.9. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

17.10. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del segretario e sottoscritti entro la fine della riunione dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

17.11. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

17.12. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

17.13. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

17.14. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 18 Rinnovabilità delle cariche

18.1. Le cariche che in base al presente Statuto vengono eventualmente attribuite in relazione a situazioni contingenti (ad esempio presidenti o segretari verbalizzanti nominati in occasione di Assemblee o riunioni del Consiglio Direttivo) hanno termine con l'evento per le quali sono state disposte e sono rinnovabili anche nelle stesse persone. Tutte le altre cariche previste nel presente Statuto (Presidente, Vicepresidente, Consigliere, Segretario, Tesoriere, Revisore dei Conti) hanno durata di tre anni e sono rinnovabili indefinitamente anche nelle stesse persone ma è escluso il terzo mandato consecutivo. L'Assemblea mantiene sempre e comunque la facoltà, nella sua sovranità, di annullare qualsiasi carica in qualsiasi momento, anche su mozione di un singolo Socio.

Art. 19 Il Presidente

19.1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione di fronte a terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad altre persone, anche estranee al Consiglio stesso.

19.2. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

19.3. In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, al Consigliere che sia Socio da maggior tempo o, secondariamente, più anziano. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al sostituto convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Luolo P...
F...
Roberto P...
Giulio Del'...
Alberto P...
Enrico P...
Beatrice P...

Art. 20 Organo di Controllo

20.1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 Segretario e Tesoriere

21.1. Il Segretario verbalizza le votazioni e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché gli interventi di chi ne fa espressa richiesta.

21.2. Il Tesoriere ha l'incarico di conservare la cassa sociale dell'Associazione e ne cura la gestione, ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili e dell'inventario dei beni dell'associazione; assolve agli obblighi fiscali e contributivi; predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile.

Luigi C...
F...
Valentino Polanso

Milipio Dell'Essa
Alberto Polanso

Enrica Sabu
Beatrice Polanso

Titolo VI

Disposizioni varie e finali

Art. 22 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

22.1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

22.2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

22.3. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti.

Art. 23 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

23.1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

24.1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

24.2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore.

24.3. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Inde M. Folk *Dilippo Di Ossa Enrico Salvi*
Alberto Polini *Gabriele Polini* *Beatrice Polini*

Art. 25 Norma transitoria

25.1. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Il presente atto è esente da imposta di registro e di bollo e ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 D.Lgs 117/2017.

AGENZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

Atto Registrato n. 28 SET. 2022

2288 Si. 3

liquidati con: *Esente art. 82 c. 3 e 5 d.lgs 117/2017*



*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

André Car
Fdk
Giuseppe Delle Gasse

Alberto Poles
Valentine Poles

17 *Enrico Salvo*
Beatrice Poles